

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Webinar “IL MARCHIO STORICO”

16 marzo 2026

Il marchio storico, quadro normativo e prospettive attuali

Dr. Luca Manfroì Giancarlo
Dragotti&Associati S.p.a.



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS
INTERNATIONALE FEDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

Origine

LA STAMPA

MENU CERCA IL QUOTIDIANO ABBONATI

Sei qui: Home > Economia

Pernigotti ceduta ai turchi Toksoz

Fratelli Aversa vende lo storico marchio del settore dolciario

12 Luglio 2013 alle 05:43 | 2 minuti di lettura



Sarà un effetto della crisi, sarà la stagione dei saldi ma in Italia non si arresta la fuga di marchi storici alla volta di mani straniere. E

adv

PASSA AD ALLIANZ DIRECT

Origine normativa

DL n. 34/2019, convertito, con modificazioni, in Legge n. 58/2019

Art. 11-ter (Marchio storico di interesse nazionale).

1. I titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa **registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni**, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in **un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale**, possono ottenere l'iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-bis.
3. Con **decreto del Ministro dello sviluppo economico** è istituito il **logo «Marchio storico di interesse nazionale»** che le imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis, possono utilizzare per le finalità commerciali e promozionali. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì specificati **i criteri per l'utilizzo del logo «Marchio storico di interesse nazionale».**»; (143)

Origine normativa

DL n. 34/2019, convertito, con modificazioni, in Legge n. 58/2019

«Art. 185-bis (Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale).

1. E' istituito, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il **registro speciale dei marchi storici** come definiti dall'articolo 11-ter.
3. L'iscrizione al registro speciale dei marchi storici è effettuata su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo del marchio.



Origine normativa

24-2-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 46

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 gennaio 2020.

Disciplina dell'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale nonché di individuazione del logo «Marchio storico di interesse nazionale».

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice della proprietà industriale;

Visto l'art. 31, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

Visto l'art. 11-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, introdotto con l'art. 31, comma 1, lettera a), della legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», che disciplina, al comma 1, il marchio storico di interesse nazionale e, al comma 2, prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico ne sia istituito il relativo logo nonché i criteri per il suo utilizzo;

Finalità del marchio storico: **Valorizzare il Made in Italy e tutelare le eccellenze** industriali italiane, contrastando la delocalizzazione.

Fondo per la tutela: Il decreto prevede l'accesso a **stanziamenti ad hoc per la valorizzazione dei marchi storici da parte delle PMI** (es. contributi per il rinnovo o la valorizzazione).

Obblighi in caso di chiusura: Le imprese titolari di marchi storici iscritte nel registro hanno **l'obbligo di comunicare al Ministero (MIMIT) la chiusura definitiva o la delocalizzazione dell'attività produttiva**



Origine normativa

L'obbligo di notifica al Ministero (MIMIT) in caso di chiusura dei siti produttivi è stato percepito da molti come **una forma di "diritto di prelazione" o, nei casi più estremi, di "esproprio soft"**.

Le principali problematiche :

Limitazione dell'Autonomia Privata: L'azienda titolare vede limitata la propria libertà strategica (es. delocalizzazione o chiusura) da un intervento pubblico che può portare al subentro gratuito dello Stato.

Incertezza del Valore dell'Asset: Il rischio di un intervento statale rende più complessa la valutazione economica del marchio durante operazioni di M&A (fusioni e acquisizioni).

Conflitto con le Norme UE: Esiste il rischio di incompatibilità con il principio della libera circolazione dei capitali e delle merci, qualora il controllo statale venisse interpretato come una misura protezionistica eccessiva.

Evoluzione della misura protezionistica

Fondo salvaguardia imprese

Il fondo è stato istituito con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 43 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il Fondo acquisisce partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di imprese in difficoltà economico-finanziaria che propongono un piano di ristrutturazione per garantire la continuità di impresa e salvaguardare l’occupazione e finanzia programmi di ristrutturazione anche attraverso il trasferimento di impresa.

Evoluzione della misura protezionistica

Legge 27 dicembre 2023, n. 206

**“Disposizioni organiche per la valorizzazione,
la promozione e la tutela del Made in Italy”
in vigore dall’11 gennaio 2024**

Per proteggere i marchi di particolare interesse e rilevanza nazionale, il MIMIT può assumerne gratuitamente la titolarità. Procedura inizia **su istanza dell’impresa** e con le dovute procedure autorizzative.

Inoltre, se un marchio storico **non viene utilizzato** da almeno cinque anni, il MIMIT può richiederne la registrazione a proprio nome e concederlo tramite una licenza gratuita a un’azienda che intenda investire in un’attività produttiva in Italia.

Procedura di esproprio d’ufficio del MIMIT.

Evoluzione

Autobianchi e Innocenti, il governo vuole far risorgere i due marchi storici

Sono detenuti da Stellantis e sono stati "congelati" a metà Anni 90, ma una norma sul made in Italy consentirebbe all'esecutivo una sorta di "esproprio"



la storica "Bianchina" in un film di Fantozzi

omar abu eideh

12 Luglio 2024 Aggiornato alle 16:19 3 minuti di lettura



Informazioni identificative della domanda di Rinnovo Marchio numero **362025000092623** depositata il **10/06/2025**

made in Italy

PER LE AZIENDE PER I MEDIA

IMPETITIVITÀ E NUOVE IMPRESE / PROPRIETÀ INDUSTRIALE / MARCHI DI INTERESSE NAZIONALE / ELENCO MARCHI

Elenco dei marchi a titolarità MIMIT

Al momento non vi sono marchi a titolarità MIMIT.

Vedi anche

- Ulteriori informazioni relativi ai marchi possono essere consultate interrogando la banca dati UIBM.
- Tutela e salvaguardia dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale

Perimetro tecnico e questioni pratiche

l'istanza

- A. Marchio registrato da più di 50 anni
- B. Segno in uso da più di 50 anni
 - Documenti concordanti e con ampia copertura temporale
- C. Atto di notorietà che attesta l'uso del marchio per prodotti/servizi di un'impresa nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio.

Perimetro tecnico e questioni pratiche

Art. 3

Documentazione da allegare all'istanza

1. L'istanza di iscrizione, per i marchi registrati, e' accompagnata dal verbale di primo deposito in Italia o dal verbale di rinnovazione meno recente disponibile, dalla riproduzione dell'esemplare del marchio nonche' da tutta la documentazione inerente alle modifiche (limitazioni o rinunce parziali) dei prodotti/servizi protetti.

2. L'istanza di iscrizione, per i marchi non registrati, e' accompagnata dalla riproduzione dell'esemplare del marchio e dalla documentazione di cui all'art. 178, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e all'art. 53, comma 4, del decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33, a dimostrazione dell'uso effettivo e continuativo per almeno cinquanta anni, precisando i prodotti e servizi cui ci si riferisce secondo la classificazione internazionale di Nizza. Detta documentazione puo' consistere nella presentazione di campioni di imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni su giornali e dichiarazioni scritte e mezzi similari.

25MB

PDF-A



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FEDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

Circolare n. 629

Oggetto: **Indicazioni operative per il deposito della documentazione inclusa nei fascicoli degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi.**

Con la presente circolare sono fornite indicazioni operative riguardanti le procedure di deposito della documentazione connessa e conseguente al primo deposito dell'atto di opposizione alla registrazione di un marchio d'impresa, con l'obiettivo di ottimizzare l'azione amministrativa mediante un più elevato livello di sicurezza, celerità ed efficienza nella gestione degli atti del procedimento in oggetto.

Al fine di completare il processo di digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti, si intende al riguardo limitare, per quanto possibile, il ricorso alla trasmissione di documentazione in formato cartaceo, da includere nel fascicolo degli atti di opposizione, per la quale non sarà più dunque consentita la trasmissione su supporto magnetico (CD/DVD).

Tutti i documenti in formato digitale devono essere trasmessi in formato PDF/A (per informazioni sulla corretta generazione di file di tale tipo è possibile consultare la [circolare UIBM n. 621 del 21/11/2022](#)).

Nella tabella di seguito si individuano specifici documenti per il cui deposito on line è richiesto il rispetto delle seguenti ulteriori indicazioni:

Documento che si intende depositare, previsto dal CPI (colonna 1)	Tipologia documentale da utilizzare, prevista dal menù a tendina del portale di deposito on line (colonna 2)	Dimensione massima consentita (colonna 3)	Tipologia di domanda o istanza attraverso la quale è possibile depositare il documento (colonna 4)
Memoria dell'opponente (inclusi tutti gli allegati), ex art. 176 co.4 CPI	Memoria dell'opponente, ex art. 176 co.4 CPI	25 MB	Opposizione (primo deposito) Scioglimento riserva, risposta a rilievo, integrazione documenti, rettifica documenti (quest'ultima solo da cruscotto), tutte da collegare al numero opposizione
Prova d'uso, (inclusi tutti gli allegati) ex art. 178 CPI	Prova d'uso, ex art. 178 CPI	25 MB	Opposizione (primo deposito) Scioglimento riserva, risposta a rilievo, integrazione documenti, rettifica documenti (quest'ultima solo da cruscotto), tutte da collegare al numero opposizione

Che diritto é?

Il Marchio storico **non è un «titolo giuridico di proprietà»**.

Mero **riconoscimento pubblico** che ne attesta la storicità e l'autenticità.

Le **prove depositate non hanno alcun valore in termini di “prova d’uso”** in opposizioni od azioni amministrative di cancellazione basate sul non uso.

Ad oggi che cos'è il Marchio Storico?



Progetto TrackIT blockchain



Traccia la tua filiera con la blockchain e racconta la qualità dei tuoi prodotti ai consumatori di tutto il mondo

GRAZIE

Dr. Luca Manfroï Giancarlo
Dragotti&Associati S.p.a.
manfroï@dragotti.com

